

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. 869 DEL 24 NOVEMBRE 2020

CONVENZIONE TRA ASL VC DI VERCELLI E ASL VCO DEL VERBANO CUSIO

OSSOLA PER LA ATTIVITA' DI SUPPORTO E FORMAZIONE AL CONTROLLO

DI GESTIONE NELLA LETTURA E SISTEMATIZZAZIONE DEI DATI

ATTRAVERSO COMPETENZE EPIDEMIOLOGICHE DI PERSONALE

DIRIGENTE DEL SERVIZIO "OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO" DEL

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. VC di VERCELLI con sede legale in Vercelli

Corso Mario Abbiate n. 21 P. IVA 01811110020, rappresentata ai fini del presente

atto dalla Dr.ssa Liliana Mele, Direttore della S.C. Gestione Affari Istituzionali;

E

L'Azienda Sanitaria Locale VCO, Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna

(VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dall' Avv. Cinzia

Meloda, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del

Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del

12/05/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L' ASL VC mette a disposizione, il proprio personale Dirigente del Servizio "Osservatorio

Epidemiologico" del Dipartimento di Prevenzione Aziendale per l'attività di supporto e

formazione alla SOS Controllo di Gestione dell'ASL VCO nella lettura e sistematizzazione

dei dati attraverso competenze epidemiologiche, effettuabile anche con modalità a distanza,

presso l'ASL VCO del Verbano-Cusio-Ossola.

Art. 2

Le prestazioni saranno rese presso la sede di Omegna dell'ASL VCO, al di fuori del

normale orario di servizio cui il prestatore l'attività è tenuto presso l'ASL VC e compatibilmente con il mantenimento dei livelli di servizio richiesti per le attività svolte presso il servizio di appartenenza.

Art. 3

Le prestazioni, del personale Dirigente Medico e Dirigente Biologo del Servizio "Osservatorio Epidemiologico" del Dipartimento di Prevenzione, eventualmente effettuabili anche con modalità a distanza, quantificate indicativamente in n. 3 accessi mensili per un totale indicativo di 32 ore mensili, saranno rese secondo le modalità ed i tempi concordati tra il prestatore l'attività, il proprio Direttore e la Sos Controllo di Gestione dell'ASL VCO.

Art. 4

Per le prestazioni qui fatte oggetto, l'ASL VCO si impegna a corrispondere all'ASL VC i seguenti compensi:

- €. 60,00 per ogni ora di prestazione oltre ad €. 30,00=(€. trenta/00) ad accesso, quale una tantum per il tempo di percorrenza impiegato dal personale per raggiungere la sede ove effettuare la consulenza. L'ASL VCO riconoscerà inoltre il rimborso del costo del mezzo pubblico utilizzato dal consulente, in caso di utilizzo del proprio automezzo sarà rimborsato l'equivalente del mezzo pubblico, salvo che il tempo di trasferimento con il mezzo pubblico non sia compatibile con le prestazioni da rendere, in quest'ultima ipotesi il rimborso delle spese di viaggio avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I compensi relativi alle prestazioni, rese al di fuori dell'orario di servizio, saranno attribuiti ai consulenti nella misura del 95%, il restante 5% verrà trattenuto dall'ASL VC. L'ASL VCO si impegna a rimborsare i costi documentabili (IRAP ed accessori di legge) sostenuti dall'ASL VC conseguenti alla presente convenzione.

Art. 5

L'impegno orario effettuato per lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione dovrà

essere registrato utilizzando soluzioni indicate dal Responsabile della SOS Controllo di Gestione dell'ASL VCO, l'ASL VCO informerà mensilmente l'ASL VC delle ore di attività rese dal personale consulente mediante apposita documentazione da inoltrarsi alla S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane – sede di Vercelli – per la relativa fatturazione. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte dell'ASL VC.

Art. 6

L'ASL VCO garantisce per i consulenti la copertura assicurativa per la responsabilità civile. Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo all'Azienda cedente. La copertura dovrà dunque essere garantita dall'ASL VC.

Art. 7

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da quest'ultima ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre

disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati

limitatamente alle funzioni alla stessa attribuite con la presente convenzione.

Art. 8

E' fatto obbligo ai consulenti, di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n. 162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 "di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione. L'ASL VC si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.

Art. 9

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/12/2020 al 28/02/2021 fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 10 giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti

Art. 10

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004). Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

VERCELLI– lì.....Per ASL VC

IL RESPONSABILE S.C. GESTIONE AFFARI

ISTITUZIONALI – SETTORE CONVENZIONI

(Dott.ssa Liliana MELE)

OMEGNA - li

Per ASL VCO

IL DIRETTORE SOC AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI

(Avv.to Cinzia MELODA)